



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

TESTO COORDINATO D.M. 343/2016 MODIFICATO DAL D.M. 206/2020

DIRETTIVA SUI CRITERI GENERALI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

1. **La presente Direttiva, in applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introduce criteri guida per l'attuazione della disciplina in materia di incarichi istituzionali ed extraistituzionali, di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica e di pubblicazioni sul sito istituzionale ai fini della trasparenza.**
2. Ai fini della presente Direttiva per "incarichi extraistituzionali" si intendono gli incarichi conferiti da soggetti diversi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in assenza di formale designazione da parte del Ministero stesso.
3. I criteri di cui alla presente Direttiva sono finalizzati ad escludere casi di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente, al fine di garantire i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa.
4. La presente Direttiva si applica a tutto il personale dipendente che, a qualsiasi titolo, presta servizio presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale.

II – DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI, INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 2

Divieto di cumulo di impieghi

1. A norma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1957, n. 3, gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

2. L'assunzione di un ulteriore impiego, salvo che la legge non ne consenta il cumulo, comporta di diritto la cessazione dal rapporto di impiego assunto precedentemente.

Articolo 3 ***Incompatibilità assoluta***

1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente con prestazione di lavoro a tempo pieno, o a tempo parziale superiore al 50%, non può in nessun caso:
 - a) ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esercitare attività commerciali, industriali, artigianali o professionali autonome, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare, a qualunque titolo, cariche in società aventi scopo di lucro, salvo che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina spetti allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente;
 - b) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;
 - c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti privati;
 - d) ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, svolgere la professione di avvocato, considerata incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro a tempo ridotto;
 - e) partecipare a società di persone o di capitali, qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base alle disposizioni di legge o statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
 - f) ricevere incarichi per attività o prestazioni che rientrino in compiti e doveri d'ufficio, o siano strettamente attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnategli;
 - g) svolgere ogni altro incarico esplicitamente vietato da disposizioni di legge o da regolamenti.
2. I divieti di cui al comma 1 valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 4 ***Conflitto di interessi***

1. E' fatto divieto di svolgere qualunque attività che, interferendo con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, compromettere il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione o danneggiarne l'immagine.
2. In particolare, non possono essere conferiti, né autorizzati, incarichi che:
 - a) abbiano ad oggetto attività coincidenti con le funzioni svolte dal dipendente per l'Amministrazione;
 - b) si svolgono a favore di soggetti che possono essere destinatari di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con o senza effetto economico diretto o immediato, adottati dal Ministero;
 - c) si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione;
 - d) si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'Amministrazione, salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative;
 - e) si svolgono nei confronti di soggetti verso cui il Ministero svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi consentite per legge;
 - f) per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocumeto all'immagine dell'Amministrazione, anche in relazione al rischio d'illecito utilizzo o diffusione di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

- g) limitino la funzionalità dei servizi qualora l'impegno richiesto non consenta il regolare svolgimento dei compiti di ufficio da parte del dipendente;
- h) per la natura o l'oggetto, presentino, ad avviso dell'Amministrazione, un conflitto di interesse, anche potenziale, o possano comunque pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Articolo 5

Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione non superiore al 50%

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare, previa comunicazione, altre prestazioni di lavoro, purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.
2. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.
3. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti assegnati al dipendente presso l'ufficio di appartenenza, né è consentito al dipendente utilizzare, per il loro assolvimento, strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio.
4. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 56-bis, della legge n. 662/1996, ai dipendenti pubblici in part-time pari o inferiore al 50% iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni pubbliche.**

III - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Articolo 6

Procedimento autorizzativo

1. Le attività e gli incarichi extraistituzionali non possono essere svolti senza previa autorizzazione, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 8.
2. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali deve essere avanzata per ogni singolo incarico.
3. L'autorizzazione è rilasciata dagli Uffici competenti, secondo le procedure definite con specifica circolare operativa.
4. Il dipendente autorizzato allo svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:
 - a) svolgere l'attività al di fuori dell'orario d'ufficio;
 - b) non utilizzare, per lo svolgimento dell'attività autorizzata, locali, mezzi o strutture del Ministero;
 - c) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi di servizio;
 - d) non utilizzare le informazioni acquisite in ragione d'ufficio per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
5. Nella richiesta di autorizzazione il dipendente deve fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi.
6. In nessun caso è consentito svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.
7. Per il personale che presta servizio presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in posizione di comando, fuori ruolo, o analogo provvedimento,

secondo i rispettivi ordinamenti, l'autorizzazione all'incarico è subordinata all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e l'Amministrazione di appartenenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 7

Criteria per la concessione di autorizzazioni per incarichi a titolo oneroso

1. Fuori dai casi di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 3, l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è concessa, per gli incarichi a titolo oneroso, il cui svolgimento sia consentito dalle disposizioni vigenti e non si ponga in conflitto di interessi, qualora l'attività extraistituzionale:
 - a) sia di carattere temporaneo ed occasionale, laddove per occasionalità si intende il compimento di una prestazione episodica, in maniera saltuaria ed autonoma;
 - b) non comprometta, in considerazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente o non ne influenzi, comunque, negativamente l'adempimento;
 - c) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al rapporto di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - d) non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse per le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4;
 - e) non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione e non ne danneggi l'immagine;
 - f) non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 8

Incarichi extraistituzionali che possono essere svolti senza autorizzazione

1. L'autorizzazione non è richiesta per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
 - aa) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - bb) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
 - cc) partecipazione a convegni e a seminari;
 - dd) incarichi per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
 - ee) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - ff) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - gg) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;
 - b) attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro e presso società ricreative, culturali, sportive i cui ambiti di interessi non interferiscano con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dall'articolo 6 del Codice di

comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. **Fatta esclusione per le ipotesi di cui alla lettera a), sub bb), ff), e alla lettera b), il dipendente è tenuto a notificare l'Amministrazione dell'intenzione di intraprendere uno degli incarichi o attività di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettendo, almeno 10 giorni prima del suo avvio, una informativa, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, che verifica, con il supporto della struttura di assegnazione dell'interessato, se esistono cause preclusive allo svolgimento dell'attività.**

Articolo 9

Procedimento autorizzativo

1. **Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta deve presentare domanda di autorizzazione secondo la procedura definita con specifica circolare operativa predisposta dalla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.**
2. La suddetta circolare individua i soggetti coinvolti ed i relativi compiti, nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.
3. Alla domanda deve essere allegato il parere favorevole rilasciato dal soggetto funzionalmente sovraordinato, attestante l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità con l'attività istituzionale svolta dal dipendente e la insussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico.

IV – CONFERIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI

Articolo 10

Condizioni per il conferimento di incarichi istituzionali

1. L'Amministrazione può conferire incarichi ai propri dipendenti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) il dipendente possieda la professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
 - b) il dipendente non si trovi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi nello svolgimento dell'incarico;
 - c) l'incarico sia compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente.
2. **Il conferimento degli incarichi, quale strumento di arricchimento del bagaglio professionale dei dipendenti, è effettuato garantendo il rispetto dei principi di pari opportunità, della parità di genere e di rotazione degli incarichi, quale misura di prevenzione della corruzione.**
3. **Al fine di garantire l'effettività nell'applicazione del principio di rotazione, lo stesso incarico non può essere conferito al medesimo soggetto per più di due volte. Parimenti, incarichi della stessa tipologia non potranno essere attribuiti al medesimo soggetto per più di due volte consecutive. Al fine del successivo conferimento di nuovi incarichi della stessa tipologia ai soggetti a cui siano stati precedentemente conferiti dovrà decorrere un congruo lasso di tempo, pari ad almeno sei mesi.**
4. **Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, previa verifica dell'assenza delle competenze richieste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto del principio di rotazione e diversificazione, a soggetti esterni al Ministero. In tal caso,**

non potranno essere conferiti contemporaneamente più incarichi al medesimo soggetto.

5. È precluso il conferimento dell'incarico a soggetti esterni al Ministero che svolgano o abbiano svolto, direttamente per conto del Ministero o per il tramite di enti o società *in house* del Ministero, attività istruttoria o di supporto nell'ambito del settore di attività interconnesso all'incarico.
6. Non possono essere conferiti al personale dipendente del Ministero incarichi che implichino lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle svolte nell'Ufficio di appartenenza.
7. La Direzione Generale delle Politiche per l'Innovazione, il Personale e la Partecipazione, regola lo svolgimento degli interpelli volti al conferimento di incarichi istituzionali in modo da assicurare il rispetto da parte di tutte le strutture del Ministero dei principi di cui al presente articolo.

Articolo 11

Procedimento per il conferimento dell'incarico

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo e previo espletamento di apposita procedura di interpello, secondo la procedura definita con specifica circolare operativa predisposta dalla Direzione Generale delle Politiche per l'Innovazione, il Personale e la Partecipazione, l'incarico al dipendente è conferito, dai Capi Dipartimento e da ciascun Direttore Generale nell'ambito delle proprie competenze.
2. (comma abrogato)
3. Per il personale che presta servizio presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in posizione di comando, fuori ruolo o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, l'autorizzazione all'incarico è subordinata all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e l'Amministrazione di appartenenza secondo la procedura prevista dall'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IV-bis - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 11-bis

Obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

1. In ossequio al disposto dell'articolo 53, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento dell'incarico istituzionale o di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, anche a titolo gratuito, a dipendenti del Ministero è trasmesso dalla struttura ministeriale da cui è stato assunto tempestivamente, e comunque entro 5 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione al fine della sua successiva trasmissione telematica al Dipartimento della funzione pubblica. L'atto deve esplicitare oggetto dell'incarico e il compenso lordo, ove previsto.
2. In ossequio al disposto dell'articolo 53, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione provvede a comunicare tempestivamente, al Dipartimento della funzione pubblica, per ogni dipendente e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi erogati dal Ministero o della cui erogazione sia pervenuta comunicazione dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di consentire il corretto adempimento di tale obbligo le strutture del Ministero, che ne dispongano, forniscono, entro 5 giorni dalla richiesta, i

suddetti dati alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

- 3. Con circolare operativa adottata dalla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione vengono disciplinate in maniera puntuale le procedure volte a dare attuazione al presente articolo.**

Articolo 11-ter

Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale

- 1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione pubblica sul sito istituzionale del Ministero l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. A tal fine, le altre strutture del Ministero trasmettono, all'atto della loro acquisizione e, comunque, entro 5 giorni dalla richiesta formulata dalla suddetta Direzione Generale, i dati pertinenti in loro possesso.**

V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

- 1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.**
- 2. I dipendenti interessati dal divieto di cui al primo comma sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nel Ministero, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura, essendo loro attribuito il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto. I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.**
- 3. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**

Articolo 13

Revoca dell'incarico

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, per sopravvenute e straordinarie esigenze di servizio, segnalate dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza del dipendente o qualora sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità, o nel caso di violazione delle norme che disciplinano il regime degli incarichi.**

2. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente il sopravvenire di condizioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla prosecuzione dell'incarico.

Articolo 14

Sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione, ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in assenza della preventiva autorizzazione deve essere versato, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza, che lo utilizza, nel rispetto della normativa vigente, per incrementare i fondi per il trattamento accessorio.
2. Nel caso in cui il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procede direttamente al recupero attivandosi nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva, si rinvia alle norme vigenti.
2. La presente Direttiva è trasmessa agli organi di controllo.
3. La presente Direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello – "*Disposizioni Generali*" – sottosezione di secondo livello – "*Atti generali*".

Sergio Costa